

5|3  
2024

Tax & Legal Alert #4  
**Decreto Adempimenti  
e conversione  
Milleproroghe**



## Sommario

1. Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante .....	3
2. Proroga svolgimento da remoto delle assemblee nelle società di capitali e negli enti	3
3. Estensione del ravvedimento speciale .....	3
4. Proroga del termine di pagamento della 1° e 2° rata della "Rottamazione- <i>quater</i> " .....	4
5. Sospensione dell'invio degli avvisi bonari e delle lettere di <i>compliance</i> .....	4
6. Anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi .....	4
7. Modifiche delle scadenze per il versamento rateale delle imposte .....	5
8. Modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) .....	5
9. Regime premiale ISA – nuovi limiti per esonero dal visto di conformità o da garanzia	6
10. Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata .....	6
11. Incremento del limite minimo per i versamenti IVA .....	7
12. Semplificazione dei versamenti tramite il modello F24 .....	7
13. Invio dei corrispettivi mediante soluzioni software .....	8
14. Contenuti del cassetto fiscale .....	8
15. Aliquote contributive Artigiani e Commercianti per l'anno 2024 .....	8
16. Agevolazioni per gli acquisti di prime case da parte di <i>under 36</i> .....	9



## 1. Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/9/2023)

Il Decreto in esame ha esteso anche ai bilanci 2023 la possibilità di non svalutare i titoli nell'attivo circolante, prevedendo che le disposizioni del c.d. "Decreto Semplificazioni", si applichino per tutto il 2023, *"considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza nei mercati finanziari"*; in tali situazioni i valori espressi dal mercato risultano, infatti, essere inattendibili.

Tale norma consente ai soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali la possibilità di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, ossia non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Si ricorda che la deroga ha carattere facoltativo; rimane pertanto aperta l'adozione di criteri ordinari, con la conseguente possibilità di svalutare i titoli in ribasso.

## 2. Proroga svolgimento da remoto delle assemblee nelle società di capitali e negli enti

(D.L. 215/2023, art. 3, comma 12-duodecies)

È stata confermata la possibilità, anche per le assemblee societarie convocate e tenute entro il 30/4/2024, dello svolgimento con le modalità a distanza.

Si tratta di un'ulteriore proroga delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie (termine originariamente fissato al 31/7/2020 e oggetto di successive proroghe). Come accaduto per l'approvazione dei bilanci al 31/12/2021 e al 31/12/2022, non è stato viceversa previsto, alcun differimento di termini per l'approvazione dei bilanci al 31/12/2023, che, quindi, dovranno essere approvati nei termini ordinari (120 giorni), salvo che ricorrano le condizioni che consentono il rinvio a 180 giorni.

## 3. Estensione del ravvedimento speciale

(D.L. 215/2023, art. 3, comma 12-undecies)

Viene estesa la possibilità di usufruire del c.d. "ravvedimento speciale" anche per le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2022.

Le somme dovute - ridotte delle sanzioni a un diciottesimo del minimo edittale - possono essere corrisposte in un unico pagamento o in quattro rate di pari importo, cui saranno aggiunti gli interessi del due per cento annuo.

La regolarizzazione delle violazioni dichiarative si perfeziona con il versamento, entro il 31/3/2024, dell'intero importo o, in caso di rateazione, della prima quota. Le rate successive devono essere corrisposte rispettivamente entro il 30/6/2024, 30/9/2024 e 20/12/2024. Il mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio di rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché l'applicazione degli interessi con decorrenza dall'1/4/2024.

## 4. Proroga del termine di pagamento della 1° e 2° rata della “Rottamazione-*quater*”

(D.L. 215/2023, art. 3-bis)

L'articolo 3-bis del Decreto Milleproroghe convertito in legge differisce al 15/3/2024 il termine per il pagamento della prima -o unica-, seconda e terza rata della c.d. “Rottamazione-*quater*” originariamente previsti per il 31/10/2023, 30/11/2023 (e poi già slittate al 18/12/2023 per effetto della L. 191/2023) e 28/2/2024. L'integrale versamento di tali rate, fuori dai termini precedenti ma entro la nuova scadenza, non determina l'inefficacia della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione.

Il pagamento si intende rispettato con un margine di tolleranza pari a cinque giorni, oltre il quale la definizione non produce effetti.

La proroga si applica anche ai soggetti con residenza, sede legale e sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, per cui i versamenti della prima e della seconda rata della Rottamazione-*quater* erano previsti rispettivamente al 31/1/2024 e al 28/2/2024.

## 5. Sospensione dell'invio degli avvisi bonari e delle lettere di *compliance*

(D.Lgs. 1/2024, art. 10)

Il decreto di *Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari* ha previsto che, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, venga sospeso l'invio:

- delle comunicazioni emesse al termine della liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972) e dei controlli formali (ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973);
- degli avvisi bonari relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (ex art. 1 comma 412 L. 411/2004);
- delle c.d. lettere di *compliance* (disciplinate ai sensi dell'art. 1 commi 634-636, L. 190/2014).

Il periodo di sospensione può essere derogato dall'Agenzia delle Entrate per casi di “indifferibilità ed urgenza”: in virtù del principio di chiarezza e motivazione degli atti, si ritiene che tali circostanze debbano essere indicate espressamente. In ogni caso, la norma non prevede alcuna sanzione qualora gli atti richiamati siano notificati durante il periodo di sospensione senza che vi siano motivi di urgenza.

Viene fatto salvo il diverso periodo di sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, previsti per il pagamento delle somme dovute all'esito dei controlli automatici e formali – con riduzione delle relative sanzioni – (ex art. 7-*quater* comma 17, D.L. 193/2016), nonché per la trasmissione delle informazioni richieste dall'Agenzia delle Entrate esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

## 6. Anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi

(D.Lgs. 1/2024, art. 11 e D.Lgs. 13/2024, art. 38)

Viene stabilito che, con effetto dal 2/5/2024, le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES presentino le dichiarazioni fiscali (dichiarazioni dei redditi ed IRAP), rispettivamente, entro il 30 settembre (in luogo del 30 novembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti “solari” o entro l'ultimo giorno del nono mese successivo (in luogo dell'undicesimo mese attualmente previsto) a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti “non solari”.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31/12/2023 scade successivamente al 2/5/2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

Tuttavia, il successivo Decreto Legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024, art. 38), ha rivisto i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per il solo periodo d'imposta 2023 come segue:

- al 15/10/2024 per i soggetti "solari";
- al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti "non solari".

## 7. Modifiche delle scadenze per il versamento rateale delle imposte

(D.Lgs. 1/2024, art. 8)

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con la norma in commento si prevede:

- la proroga per i soggetti "solari" al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;
- la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA). Fino al 2023, infatti, per i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, erano previste scadenze differenziate, vale a dire:
  - il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
  - la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

La nuova disciplina si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/2023 e quindi, per i soggetti "solari", a partire dalla rateizzazione del saldo 2023 da versare nel 2024.

## 8. Modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

(D.Lgs. 1/2024, art. 5-7)

Vengono introdotte diverse modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con lo scopo principale di agevolare la compilazione della modulistica e implementare il regime premiale.

In particolare, viene previsto che la periodica attività di revisione degli ISA tenga conto di analisi volte a riorganizzare gli ISA in modo tale che questi strumenti rappresentino adeguatamente le realtà economiche cui si riferiscono e recepiscano le evoluzioni della classificazione ATECO.

Inoltre, per agevolare il contribuente nella compilazione dei modelli ISA vengono previste:

- la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici;
- l'eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento degli indici;
- l'implementazione dell'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, viene stabilito che il programma informatico per la compilazione dei modelli ISA è reso disponibile:

- entro il mese di aprile, relativamente all'anno 2024;
- entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025.

## 9. Regime premiale ISA – nuovi limiti per esonero dal visto di conformità o da garanzia

(D.L.gs 1/2024, art. 14)

Viene elevato l'importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli ISA, i contribuenti sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai fini:

- della compensazione "orizzontale" nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
- dei rimborsi IVA.

In particolare, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:

- da € 20.000 a € 50.000, relativamente alla compensazione "orizzontale" di crediti per imposte dirette e IRAP;
- da € 50.000 a € 70.000, relativamente alla compensazione "orizzontale" dei crediti IVA.

Viene inoltre elevato da € 50.000 a € 70.000 il limite entro il quale è possibile l'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria ex lege) ai fini dei rimborsi IVA.

Si precisa che l'operatività dei nuovi limiti deve ritenersi subordinata all'emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili.

Allo stato attuale, pertanto, deve ritenersi ancora applicabile quanto stabilito dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 27/4/2023 n. 140005, valido, tra l'altro, per la compensazione "orizzontale" e il rimborso del credito IVA annuale 2023 e dei crediti IVA dei primi tre trimestri 2024.

Tale impostazione appare confermata dal fatto che le istruzioni al modello IVA 2024 (relativo all'anno 2023), continuano a far riferimento ai precedenti limiti di € 50.000, richiamando il citato provvedimento. 27/4/2023 n. 140005.

## 10. Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata

(D.Lgs. 1/2024, artt. 19 e 20)

Viene previsto che, a decorrere dalle dichiarazioni precompilate 2024 relative al periodo d'imposta 2023, l'Agenzia delle Entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, i dati trasmessi dai soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche:

- anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 comma 1 lettera a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento Europeo, i) ed l) del TUIR;
- entro il 30 aprile di ciascun anno.

Dal 2024, con riferimento all'anno di imposta 2023, avranno pertanto diritto di accedere alla dichiarazione precompilata tre categorie di contribuenti persone fisiche:

- le persone che detengono redditi di lavoro dipendente e da pensione;



- i titolari di partita IVA e quindi di reddito di lavoro autonomo professionale ovvero di impresa;
- i non titolari di partita IVA che sono possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati come ad esempio, i redditi diversi di natura finanziaria.

L'accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato direttamente da parte dei suddetti soggetti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.

Le modalità tecniche per consentire l'accesso ai dati da confermare o modificare saranno individuate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della Privacy.

### **Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata**

Viene previsto che, ai fini della dichiarazione precompilata, i soggetti terzi trasmettano all'Agenzia delle Entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta lorda, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti.

Le modalità e i termini per la trasmissione di tali dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **11. Incremento del limite minimo per i versamenti IVA**

### **(D.Lgs. 1/2024, art. 9, commi 1-3)**

Viene innalzato il limite minimo per il versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche da € 25,82 a € 100.

Tale pagamento deve essere effettuato:

- entro il 16 del mese successivo per le liquidazioni mensili;
- entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno, per i soggetti che optano per le liquidazioni trimestrali.

Se l'importo dell'IVA da versare non supera € 100, questo può essere sommato al versamento del periodo successivo, ma deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre dell'anno in corso.

Questo nuovo limite vale per le somme da versare a partire dalle liquidazioni periodiche per l'anno fiscale 2024.

## **12. Semplificazione dei versamenti tramite il modello F24**

### **(D.Lgs. 1/2024, artt. 17 e 18)**

Nell'ambito di un processo di semplificazione dei pagamenti tramite il modello F24, vengono introdotte nuove possibilità:

- stabilire anticipatamente l'addebito delle somme future dovute, tramite un conto aperto presso un ente incaricato della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda i pagamenti ricorrenti, a rate o fissi di imposte, contributi e altri importi tramite il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia, in sostanza, procederà alle singole scadenze all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto corrente indicato e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento;



- utilizzare la piattaforma PagoPA per i versamenti di imposte, contributi e altre somme soggette alla disciplina dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite da specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

## 13. Invio dei corrispettivi mediante soluzioni software

(D.Lgs. 1/2024, art. 24)

In un'ottica di semplificazione degli oneri posti a carico degli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972, viene previsto che la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri (di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 127/2015) possano essere effettuati anche mediante soluzioni esclusivamente *software*, e quindi non soltanto, come avviene attualmente, mediante i registratori telematici e la procedura *web* dell'Agenzia delle Entrate.

Si segnala, inoltre, che tali *software*:

- dovranno garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi;
- dovranno anche consentire l'integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante tali forme di pagamento. Tali soluzioni *software* saranno, infatti, installabili su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. "SmartPOS") così che l'esercente potrà utilizzare un unico strumento per i processi commerciali, amministrativi, fiscali e di pagamento.

L'attuazione della misura è demandata all'adozione di uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della *privacy*, con i quali dovranno essere definite le specifiche tecniche per la realizzazione, l'omologazione e il rilascio delle soluzioni *software*.

## 14. Contenuti del cassetto fiscale

(D.Lgs. 1/2024, art. 23)

Viene stabilito che nel cassetto fiscale saranno disponibili per la consultazione e per l'estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.

I documenti saranno accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.

Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della *privacy*.

## 15. Aliquote contributive Artigiani e Commercianti per l'anno 2024

(Circolare INPS n. 33 del 7/2/2024)

Con la [Circolare in oggetto](#), l'INPS ha comunicato i valori aggiornati per il 2024 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovuti dagli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Per l'anno 2024 il massimale di reddito entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 91.680 (€ 119.650 per i soggetti privi di anzianità al 31/12/1995), mentre il minimale è pari ad € 18.415.

Si riporta una tabella riepilogativa.



Reddito	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
Fino a € 55.008	24%	24,48%	23,70%	24,18%
Da € 55.008 a € 91.680 ovvero da € 91.680 a € 119.650	25%	25,48%	24,70%	25,18%

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24.

Il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato alle scadenze che seguono: 16/5/2024, 20/8/2024, 18/11/2024 e 17/2/2025.

In riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.

Pertanto, i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti possono:

- usufruire degli stessi differimenti stabiliti per il versamento dell'IRPEF, applicando la maggiorazione dello 0,40%;
- beneficiare di eventuali proroghe;
- rateizzare i versamenti.

Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24". Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

## 16. Agevolazioni per gli acquisti di prime case da parte di *under 36*

(D.L. 215/2023, art. 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies)

In sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe, sono state estese le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", da parte dei soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a € 40.000 (si veda la nostra [Tax & Legal Alert #12 del 14/6/2021](#)), ai contratti definitivi stipulati entro il 31/12/2024, purché il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31/12/2023.

Il beneficio, che fino ad ora poteva essere applicato agli atti stipulati entro il 31/12/2023, consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili a IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Inoltre, per i contratti definitivi stipulati tra gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione (29/2/2024), ma preceduti da un preliminare sottoscritto e registrato entro il 31/12/2023, è previsto un credito d'imposta, da utilizzarsi nel 2025, di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute applicando i benefici *under 36*.

Il credito d'imposta così generatosi può essere utilizzato in compensazione in F24:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;



- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto.

**Adacta rimane a disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.**



## Contatti

**Adacta Studio Associato**

**Vicenza**  
**Strada Marosticana, 6/8**  
**36100 Vicenza**  
**T. +39 0444.228000**

**Milano**  
**Via Visconti di Modrone, 21**  
**20122 Milano**  
**T. +39 02.1220022**

[info@adacta.it](mailto:info@adacta.it) | [www.adacta.it](http://www.adacta.it)

